



Piazza G. Bovio, 22 scala D, secondo piano, interno 3
tel. 081/7944165 - fax 081/2512845
e-mail: gildanapoli@gildanapoli.it

COMUNICATO

L'ufficio giuridico - legale della Federazione Gilda/Unams, settore Gilda degli Insegnanti di Napoli, rende noto **recenti massime giurisprudenziali** a seguito di ricorsi curati dal legale incaricato.

1. Trasferimento interprovinciale su posto vacante di strumento musicale, residuo, da destinare alle operazioni di mobilità (territoriale/professionale) o al reclutamento.

In ordine alla peculiarità delle norme contrattuali afferenti l'insegnamento di strumento musicale, il Tribunale di Torre Annunziata (Na) - sezione Lavoro e Previdenza - ha sancito l'errore dell'amministrazione datoriale allorché non ha reso disponibile per le operazioni di mobilità della terza fase nell'a.s. 2008/09, l'unico posto dispari residuo per l'insegnamento di strumento musicale. Esso, infatti, preliminarmente sottratto all'accantonamento del ruolo stante l'assenza di aspiranti nella seconda fascia della graduatoria ad esaurimento, si riteneva di assoggettarlo all'applicazione della regola generale relativa all'aliquota paritetica del 50% tra le due tipologie di mobilità territoriale e professionale, lì dove i passaggi di ruolo non ancora si effettuavano non essendo definiti i relativi titoli di accesso a regime, pertanto, la sede vacante, andava correttamente assegnata ai movimenti del trasferimento interprovinciale.

2. Mancata ammissione ai corsi speciali abilitanti (d.m. n. 85/05) all'insegnamento per la classe di concorso A049 (matematica e fisica) in ordine all'idoneità, per l'accesso, della laurea in ingegneria conseguita entro l'anno accademico 2000/2001.

Il TAR Campania, sede di Napoli, ha sancito l'erronea applicazione dell'allegato 1 al d.m. n. 354/1998, in sede di individuazione del titolo di studio necessario alla partecipazione ai corsi speciali (*art. 2 co. 1, lett. c bis, e co. 1 ter, del d.l. n. 97/2004*) allorché l'amministrazione scolastica non ha inteso estenderla anche ai corsi speciali abilitanti all'insegnamento. Infatti, dalla ricostruzione del quadro di riferimento normativo e in particolare, letti in combinato disposto tra loro il citato d.m. n. 354/98 (*enuclea le classi di concorso da abbinare ai titoli universitari*) e il d.m. n. 39/98 (*introduce la categoria di "ambito disciplinare"*), sarebbe del tutto illogico e incoerente sostenere che l'omogeneità tra classi di concorso e ambiti disciplinari valga con riguardo alle procedure per il reclutamento mediante concorso ovvero per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento, e non anche con riguardo ai corsi speciali abilitanti all'insegnamento così come segnatamente attuato nell'interpretazione del d.m. n. 85/2005.

3. Sanzione disciplinare del dirigente scolastico avverso il diniego del docente alla rilevazione dell'orario giornaliero con l'orologio marcatempo.

Il rifiuto del docente di timbrare il cartellino marcatempo è corretto, in assenza di norma legale o contrattuale che espressamente imponga il contrario così come è regolamentato per il solo personale a.t.a., pertanto, il Tribunale di Napoli - sezione Lavoro e Previdenza -, aderendo al su enunciato principio sancito dalla Suprema Corte, continua a dichiarare illegittima la sanzione disciplinare irrogata dall'amministrazione datoriale che punisce il rifiuto del docente al ritiro del *badge* di rilevazione degli accessi.

Napoli, 25 Maggio 2011

Ufficio giuridico-legale Gilda/Unams
settore Gilda degli Insegnanti di Napoli